

BVGer D-2186/2021 vom 15. April 2021

Bundesverwaltungsgericht, 2021-04-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-2186_2021_d20210415

FR: TAF D-2186/2021 du 15 avril 2021

IT: TAF D-2186/2021 del 15 aprile 2021

Regeste

Asilo e allontanamento (domanda multipla) | Asilo e allontanamento (domanda multipla);
decisione della SEM del 15 aprile 2021

Erwägungen

E. 10

Per quanto riguarda l'asserito peggioramento delle garanzie dei diritti dell'uomo in Sri Lanka – di cui il ricorrente si prevale producendo copiosa documentazione con i propri memoriali (cfr. doc. E, F, G allegati al doc. TAF 5; doc. E, F, G allegati al doc. TAF 11; doc. I, L, M, N, O allegati al doc. TAF 17; doc. Q, R allegati al doc. TAF 23; doc. 2, 3, 4 allegati al doc. TAF 25; doc. 2, 3 allegati al doc. TAF 28) – va rilevato che, malgrado i cambiamenti politici recenti (dapprima dal novembre 2019 elezione del presidente [nel frattempo] dimissionario Gotabaya Rajapaksa e elezione in data 20 luglio 2022 di Ranil Wickremesinghe quale successore) intervenuti sull'isola, non risulta verosimile che il ricorrente – che non risulta aver subito condanne o essere stato sottoposto ad inchieste a seguito del rilascio dal campo di riabilitazione, che non risulta aver più svolto alcuna attività politica dopo tale data e per il quale il Tribunale ha già ritenuto non credibile il rischio di persecuzione a causa dei trascorsi nelle LTTE (sentenza del TAF D- 4857/2019 consid. 5.2) – fosse nel mirino della giustizia srilankese, motivo per cui non è plausibile che egli sia stato registrato nella " Stop List " dalle autorità del suo paese (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1866/2015 del 15 luglio 2016 consid. 8.4.3 e 8.5.2; E-350/2017 del 3 ottobre 2018 consid. 4.3.1). Inoltre non si può partire dall'assunto che nella fattispecie esistano legami presunti o effettivi del ricorrente con le LTTE, che dal punto di vista delle autorità srilankesi, possano essere interpretati quale volontà di voler riaccendere il conflitto etnico nel paese (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 8.4.1 e 8.5.3; E-350/2017 consid. 4.3.1). Nemmeno sono recensibili in casu un impegno politico particolare contro il regime durante l'esilio, con lo scopo di voler rianimare il movimento separatista tamil (cfr. sentenze E-1866/2015 consid. 8.4.2 e 8.5.4; E-350/2017 consid. 4.3.1). In buona sostanza non appare che l'insorgente possa essere percepito come una minaccia per l'unità e la coesione nazionale (cfr. sentenza E-350/2017 consid. 4.4). Il solo fatto di essere di etnia tamil, di aver lasciato il suo paese d'origine, benché con documenti falsi, come pure di aver introdotto due domande d'asilo all'estero, la durata del suo soggiorno all'estero, nonché la sua provenienza da una provincia settentrionale e la sua età anagrafica (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 9.2.4), costituiscono degli elementi di

D-2186/2021 Pagina 20 rischio leggeri che, presi a sé stanti o sommati, risultano insufficienti per destare i sospetti delle autorità srilankesi (cfr. fra le tante la sentenza del TAF E-2941/2019 del 3 novembre 2021 consid. 6.4). Tali fattori, confermano tutt'al più che egli potrà essere interrogato da queste ultime al suo ritorno, ma non sono atti a fondare un

timore oggettivo di rappresaglie da parte delle stesse (cfr. sentenze del TAF E-1866/2015 consid. 8.4.5 e 9.2.3 seg.; E-4703/2017 e E-4705/2017 del 25 ottobre 2017 consid. 4.4 e 4.5 [in parte pubblicata in DTAF 2017 VI/6]; E-4296/2020 del 4 maggio 2021 consid. 6.2, D-4791/2020 del 19 ottobre 2020 consid. 7.1). Ciò non permette quindi di riconoscere nella fattispecie il rischio di trattamenti rilevanti nel contesto dell'art. 3 LAsi in caso di ritorno in patria dell'insorgente. Non sono infine ravvisabili ulteriori elementi nell'incarto che rendono verosimile che il ricorrente possa attirare l'attenzione delle autorità srilankesi a causa dell'attuale contesto politico e di sicurezza del paese e che egli debba pertanto temere di subire delle persecuzioni rilevanti in materia d'asilo. In particolare, i cambiamenti politici in Sri Lanka del novembre 2019 non conducono ad una differente conclusione, in quanto l'insorgente non adduce alcun legame con tali eventi (cfr. anche in tal senso le sentenze del TAF E-39/2019 dell'8 febbraio 2022 consid. 6.4, E- 6312/2019 del 5 agosto 2021 consid. 5.2.2). Pure la recente elezione in data 20 luglio 2022 di Ranil Wickremesinghe quale successore del presidente dimissionario Gotabaya Rajapaksa non modifica per il momento la valutazione della situazione, essendo egli parte della vecchia élite politica (cfr. sentenza del TAF D-2349/2020 del 6 settembre 2022 consid. 9.1).

E. 11

In conclusione, visto quanto precede, le allegazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi e nemmeno quelle di rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi. In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 12

Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14

D-2186/2021 Pagina 21 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata.

E. 13.1

Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).

E. 13.2

Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, non essendoci in particolare dal profilo dell'esigibilità della misura, degli ostacoli personali che si opporrebbero all'esecuzione della stessa. Nel gravame il ricorrente avversa anche tale assunto.

E. 13.3

Ora, siccome il ricorrente è in misura d'intraprendere ogni passo necessario presso la competente rappresentanza del suo paese d'origine in vista dell'ottenimento dei documenti necessari al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12) non risultano impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI).

E. 13.4

A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della

D-2186/2021 Pagina 22 Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). Nel caso in esame, visto che l'insorgente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il suo rinvio verso lo Sri Lanka è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). In siffatte circostanze non v'è inoltre motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposto, nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. tortura. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.

E. 13.5

Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

E. 13.5.1

La disposizione citata si applica principalmente ai «réfugiés de la violence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di

violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino

D-2186/2021 Pagina 23 alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti). Si tratta dunque di esaminare, con riferimento ai criteri suesposti, se l'insorgente conclude a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell'esecuzione dell'allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Sri Lanka, da un lato, e della sua situazione personale, dall'altro.

E. 13.5.2

Nella fattispecie, essendo cessate le ostilità tra i separatisti tamil ed il governo, in Sri Lanka non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale D-11/2019 del 6 maggio 2021). Tale conclusione resta valida, anche tenuto conto dei recenti sviluppi avvenuti nel Paese (crisi politica, economica e finanziaria, come pure in parte delle proteste violente contro l'aumento dei prezzi dei beni di consumo e contro difficoltà in particolare riguardanti il rifornimento di carburante), segnatamente poiché la crisi concerne tutta la popolazione srilankese (cfr. sentenza del Tribunale D-3616/2020 del 17 marzo 2023 consid. 10.3.3 con ulteriori riferimenti citati). La crisi istituzionale che ha avuto luogo nel terzo trimestre del 2018 non modifica tale assunto, essendosi la situazione ormai stabilizzata (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale D-11/2019 del 6 maggio 2021). Inoltre, nella sentenza di riferimento E-1866/2015 consid. 13.2 seg. il Tribunale ha altresì proceduto all'attualizzazione della giurisprudenza pubblicata in DTAF 2011/24 ed ha confermato che l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile in tutta la provincia Settentrionale – ad eccezione della regione di Vanni (per la regione di Vanni cfr. la sentenza di riferimento D-3619/2016 del 16 ottobre 2017) – e nella provincia Orientale qualora i criteri individuali dell'esigibilità siano dati (in particolare l'esistenza di una solida rete familiare o sociale, così come la possibilità di accedere ad un alloggio e di prospettive favorevoli quanto alla copertura dei bisogni elementari [cfr. DTAF 2011/24 e, fra le tante, sentenza D-1151/2019 del 17 dicembre 2020 consid. 13.3 e 13.4]).

D-2186/2021 Pagina 24

E. 13.5.3

Dagli atti all'inserto non risulta inoltre alcun elemento dal quale si possa desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente implicherebbe una sua messa in pericolo concreta. Riguardo alla sua situazione personale, va evidenziato che egli è originario di L. _____ (Provincia del Nord-Est) e prima dell'espatrio ha vissuto a C. _____ e M. _____ e D. _____ (Province del Nord) insieme alla propria famiglia. Si può

presumere che, grazie alla sua formazione scolastica e alla sua esperienza professionale, troverà di nuovo un lavoro dopo il suo ritorno e che sarà in grado di reintegrarsi economicamente. Inoltre, lui e la sua famiglia (moglie, figli e fratelli) hanno una rete di relazioni stabili e una situazione abitativa sicura in Sri Lanka. Riguardo al suo stato di salute, si deve rilevare che per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile se queste ultime potrebbero essere private delle cure mediche essenziali. Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. Lo straniero non può tuttavia prevalersi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI per dedurre un diritto incondizionato al soggiorno in Svizzera e un accesso generale alle misure mediche suscettibili di ripristinare o mantenere il suo stato di salute, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione non raggiungono lo standard elvetico. In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine o di destinazione del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave della sua integrità fisica (cfr. sentenza del TAF D-4839/2021 consid. 8.4.1 e riferimenti ivi citati). Tuttavia, ciò non appare essere il caso nella fattispecie. Con rapporto del 18 febbraio 2022 (cfr. doc. D allegato al doc TAF 5), la dr.ssa J. _____, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, ha posto la diagnosi di “modificazione duratura della personalità dopo un’esperienza catastrofica (ICD10, F62.0)” e di “insonnia non organica (ICD10, F51.0)”, essendo stato esposto a eventi particolarmente traumatici, quali le torture e le violenze subite durante la carcerazione nel proprio paese d’origine ed

D-2186/2021 Pagina 25 ha prescritto una presa a carico ambulatoriale mediante terapia e trattamento farmacologico. La dr.ssa J. _____ ha ribadito sia nel rapporto del 18 maggio 2022 che in quello del 30 maggio 2023, la medesima diagnosi e prescritto la continuazione del trattamento in atto la cui interruzione, in caso di suo rientro nel Paese d’origine, lo esporrebbe a un peggioramento sul piano psichico (cfr. doc. H allegato al doc. TAF 11; doc. 1 allegato al doc. TAF 26). Nella sentenza di riferimento E-737/2020 del 27 febbraio 2023, il Tribunale Amministrativo Federale ha affrontato in dettaglio la difficile situazione economica dello Sri Lanka e in particolare il suo impatto sulla situazione sanitaria del paese considerata precaria (vedi consid. 10.2.5). Anche tenendo conto delle restrizioni nel settore sanitario indicate nella suddetta sentenza, i disturbi di salute del ricorrente non sono tali da poter ammettere che in atto vi sia un'emergenza medica (cfr. sentenza del TAF D-4210/2020 del 16 novembre 2023 consid. 9.3.2 sulla situazione attuale dell’assistenza sanitaria in Sri Lanka). Innanzitutto, va rilevato che questi disturbi non richiedono un trattamento ospedaliero e che le sue condizioni mentali si sono in qualche modo stabilizzate grazie alle sedute di terapia con la dr.ssa J. _____ e al trattamento farmacologico. Ciò che è confermato anche dall’ultimo certificato medico del 30 maggio 2023. Non essendovi agli atti nuovi referti attestanti una differente situazione valetudinaria, si può pertanto presumere che il suo stato mentale non sia peggiorato nel frattempo. Per quanto riguarda il trattamento farmacologico prescritto al ricorrente partire dal 2022 a base di “Mirtazapina 15mg/dia”, farmaco appartenente alla classe degli antidepressivi serotoninergici e noradrenergici specifici (<https://it.wikipedia.org/wiki/Mirtazapina>), si rileva che un farmaco analogo,

contenente il principio attivo mirtazapina, non solo è approvato in Sri Lanka come farmaco generico prodotto in India "Mirazep 15Mg" o in un dosaggio diverso come "Mirtaz 30Mg", ma è anche disponibile in Sri Lanka tramite la farmacia online "Mycare" ed è attualmente in vendita (cfr. https://www.mycare.lk/Mirazep_15Mg_1?search=mirtazapin&description=true, consultato il

E. 13.5.4

L'esecuzione dell'allontanamento appare pertanto ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI).

E. 13.6

Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata. 14. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

E. 14

Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

E. 15

luglio 2024; https://www.mycare.lk/Mirtaz_30Mg_1?tag=Mirtazapine). Qualora il ricorrente dovesse aver bisogno di ulteriori cure per i suoi problemi di salute mentale, si rileva che la situazione dell'assistenza medica in Sri Lanka sembrerebbe essere leggermente migliorata (cfr. <https://economynext.com/sri-lanka-hopes-to-ease-medicine-shortages-as-more-supplies-come-in-111433/>, consultato il 15 luglio 2024). I comuni trattamenti psichiatrici e psicologici sono pertanto disponibili in Sri Lanka nonostante l'attuale situazione economica (cfr. sentenza del Tribunale E-

D-2186/2021 Pagina 26 2426/2020 del 5 giugno 2024 consid. 13.3.4.2). Per quanto riguarda il trattamento terapeutico indicato per i suoi disturbi psicologici, il ricorrente deve recarsi in uno degli ospedali esistenti con reparti psichiatrici per l'assistenza ospedaliera o in una delle strutture esistenti per il trattamento ambulatoriale dei malati mentali. Nel distretto di K._____ ci sono otto centri psichiatrici ambulatoriali, due dei quali, quelli di D._____ e M._____, si trovano peraltro nei pressi di luoghi in cui il ricorrente ha vissuto prima dell'espatrio e dove risiede ancora la sua famiglia (cfr. SEM, Focus Sri Lanka, Gesundheitswesen: Psychiatrische Versorgung, 14 aprile 2023, p. pp. 36-38, consultato il 15 luglio 2024). Nel caso in cui i farmaci necessari non fossero disponibili a breve termine al momento della partenza, il ricorrente avrebbe la possibilità di rifornirsi di farmaci prima di lasciare la Svizzera e di richiedere un sostegno finanziario nell'ambito dell'assistenza individuale al rimpatrio per facilitare la sua integrazione o per cure mediche temporanee nel suo paese d'origine (cfr. sentenza del Tribunale D-5861/2022 del 1° marzo 2023 consid. 10.3.4; art. 93 par. 1 lett. d LAsi in combinato disposto con l'art. 75 dell'Ordinanza sull'asilo 2 dell'11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.312]). Tenuto conto di quanto precede, nonché della più recente giurisprudenza di questo Tribunale riguardo alla situazione sanitaria in Sri

Lanka (cfr. sentenza del Tribunale E-2426/2020 del 5 giugno 2024 consid. 13.3.4.2; D-2035/2024 del 16 maggio 2024 consid. 10.5.4; E-737/2020 del 27 febbraio 2023 consid. 10.2.5.4; D-4210/2020 del 16 novembre 2023 consid. 9.3.2), occorre concludere che l'affezione di cui soffre il ricorrente non appare essere suscettibile, dal profilo della sua gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine in caso di ritorno nel Paese, rispettivamente non si rileva dagli atti che il suo stato di salute necessiti imperativamente di trattamenti medici che possono essere proseguiti solo in Svizzera, secondo la giurisprudenza restrittiva applicabile in materia (cfr. tra le tante sentenze del TAF D- 1847/2019 del 16 dicembre 2021 e D-2541/2020 del 9 ottobre 2020 consid. 11.5.2). Ne discende che, benché la presa a carico di persone che presentano una patologia simile a quella dell'insorgente non corrisponde necessariamente a quella garantita in Svizzera, sul posto sono assicurati dei trattamenti adeguati ai sensi della giurisprudenza. Alla luce di quanto precede, anche la domanda formulata in via ulteriormente subordinata, tendente all'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti alla SEM al fine di completare l'istruttoria per il tramite di una perizia medica approfondita al fine di fare luce sulle sue

D-2186/2021 Pagina 27 necessità di presa a carico medica e sanitaria sia attuale che futura (doc. TAF 25), deve essere respinta.

E. 15.1

Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 15.2

Non sono attribuite spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA a contrario).

E. 16

La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

D-2186/2021 Pagina 28

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.